



LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE: UN APPROCCIO OPERATIVO

Progetto formativo “Sovraindebitamento e contrasto all’usura: un ponte tra Università e Scuole Superiori”

Il presente documento è stato realizzato con finanziamento da parte del Consiglio regionale del Piemonte – Osservatorio sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento

Indice

SOVRAINDEBITAMENTO. Possibili rimedi.....2

- **Qual è il contesto normativo di riferimento?**
- **Quali sono le finalità della L. 3/2012?**
- **Cos'è il sovraindebitamento?**
- **Quali sono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento?**
- **Quali sono i presupposti di accesso alle procedure?**
- **Chi sono gli organismi di composizione della crisi?**
- **Dove e come si svolgono le procedure?**

SOVRAINDEBITAMENTO

POSSIBILI RIMEDI

- **Qual è il contesto normativo di riferimento?**

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono disciplinate dalla Legge, 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge, 18 ottobre 2012, n. 179 [convertito con modificazioni dalla legge, 17 dicembre 2012, n. 221, e, recentemente, dall'art. 4 ter del decreto legge, 28 ottobre 2020, n. 137 [convertito con modificazioni dalla legge, 18 dicembre 2020, n. 176].

Tale è la disciplina attuale, che resterà in vigore sino al 16 maggio 2022, data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. A partire dal 16 maggio 2022 pertanto le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento saranno disciplinate dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza vale a dire dal decreto legislativo delegato, 12 gennaio 2019, n. 14, come integrato e corretto dal successivo decreto legislativo delegato, 26 ottobre 2020, n. 147. Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è stato approvato, in attuazione della legge delega, 19 ottobre 2017, 155. Il decreto legislativo delegato integrativo e correttivo n. 147/2020 è stato approvato, in attuazione della legge delega, 8 marzo 2019, n. 20.

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza sarebbe dovuto entrare in origine in vigore il 15 agosto 2020 ma, per effetto dell'art. 5 del decreto legge, 8 aprile 2020, n. 23 [convertito con modificazioni dalla legge, 5 giugno 2020, n. 40], l'entrata in vigore è stata prorogata al 1 settembre 2021. L'entrata in vigore del codice quanto meno con riferimento alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata ulteriormente prorogata al 16 maggio 2022, per effetto del decreto legge 24 agosto 2021 n. 118 [convertito con modificazioni dalla legge, 21 ottobre 2021, n. 147].

Nella cornice normativa, occorre ancora annoverare:

- il Decreto Ministero della Giustizia, 24 settembre 2014, n. 202, disciplina la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi;

- il Decreto Legge, 27 giugno 2015, n. 85, convertito dalla Legge, 6 agosto 2015, n. 132, inserisce l’obbligo per il creditore, munito di titolo esecutivo, di indicare, nell’atto di precetto notificato al debitore, l’avviso relativo alla possibilità, per il debitore stesso, di rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi allorquando si trovi una situazione di sovraindebitamento, al fine di tentare di porre rimedio a tale situazione attraverso la presentazione di una proposta di accordo di composizione della crisi, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio.

• Quali sono le finalità della L. 3/2012?

Consentire al debitore *onesto ma sfortunato* che si trovi in stato di sovraindebitamento di **ristrutturare tutte le proprie posizioni debitorie** tramite la presentazione, presso il Tribunale territorialmente competente e con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi, di un **piano del consumatore**, di un **accordo di composizione della crisi** o di una **domanda di liquidazione del patrimonio** al fine di ottenere l’**esdebitazione**, ovvero la liberazione dai debiti residui.

Finalità della legge sul sovraindebitamento:

- evitare che i debitori sovraindebitati si rivolgano, per porre rimedio alla propria condizione, ad usurai ed estorsori;
- consentire ai debitori, oramai schiacciati dai debiti, di re-immetersi, attraverso un meccanismo virtuoso che passa da una procedura esdebitatoria finalizzata alla *second chance*, nel circuito economico-produttivo;
- ridurre il carico giudiziario, nell’ambito delle procedure esecutive;
- evitare che la condizione di emarginazione economica si tramuti in una grave ed irrimediabile condizione di emarginazione sociale.

• Cos’è il sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento rappresenta, in primo luogo, il presupposto oggettivo di accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate, attualmente, dalla legge n. 3/2012 e, a partire dal 16 maggio 2022, dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

La legge n. 3/2012 definisce lo stato di sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Il debitore deve provare non solo lo **squilibro finanziario**, vale a dire che le rate da pagare ai creditori sono superiori al reddito disponibile, ma anche che il **proprio patrimonio**

attuale prontamente liquidabile sia incapiente, abbia un saldo negativo, non consenta di estinguere integralmente i debiti contratti.

Il sovraindebitamento va misurato non soltanto in valori assoluti di rapporto tra attivo e passivo, ma anche **in termini di concreta sostenibilità del debito rateizzato mensile a fronte del reddito, rapportato al fondamentale bisogno, che ha rilievo costituzionale di condurre un'esistenza libera e dignitosa, che è condizione basilare di uguaglianza sostanziale tra gli individui** (Tribunale di Vicenza, 24 settembre 2020).

Nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il sovraindebitamento verrà definito come lo stato di **crisi** o di **insolvenza** del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge n. 179/2019 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, previste, dal codice civile o da leggi speciali, per il caso di crisi o di insolvenza.

• **Quali sono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento?**

La legge n. 3/2012 contempla **quattro procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento**:

- Accordo di composizione della crisi;
- Piano del consumatore;
- Liquidazione del patrimonio;
- Esdebitazione del debitore incapiente.

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza disciplinerà le seguenti quattro procedure:

- Ristrutturazione dei debiti del consumatore [che sostituirà l'attuale piano del consumatore]
- Concordato minore [che sostituirà l'attuale accordo di composizione della crisi]
- Liquidazione controllata del sovraindebitato [al posto della liquidazione del patrimonio]
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente [analoga a quella già recentemente prevista dalla l. 3]

- **Chi sono i soggetti sovraindebitati destinatari delle procedure di sovraindebitamento?**

- Il consumatore;
- il professionista;
- i piccoli imprenditori sotto soglia;
- l'imprenditore agricolo;
- le start up innovative;
- tutti gli altri "debitori civili" non assoggettabili alle procedure fallimentari.

Trattasi di soggetti, comuni sia alla l. n. 3/2012, sia al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

- **Quali sono i presupposti di accesso alle procedure?**

Oltre ai già descritti presupposto oggettivo [sovraindebitamento] e presupposto soggettivo [categorie di soggetti che possono fare ricorso ad una procedura di sovraindebitamento],

rappresentano *presupposti di ammissibilità*, secondo la legge n. 3/2012:

- (1) non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- (2) non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di sovraindebitamento, nel senso di non aver beneficiato degli effetti pieni esdebitatori della procedura;
- (3) non aver subito per cause imputabili al debitore un provvedimento di risoluzione o annullamento dell'accordo o di revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione di un piano del consumatore;
- (4) aver fornito documentazione che consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- (5) non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- (6) limitatamente al piano del consumatore, non aver determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode;
- (7) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, non aver commesso atti in frode ai creditori;

Analoghi sono i presupposti di ammissibilità che saranno previsti dal codice.

• Chi sono gli organismi di composizione della crisi?

Sono articolazioni interne di enti pubblici [nella fattispecie, ordini professionali di avvocati, dottori commercialisti e notai, organismi di conciliazione presso le camere di commercio, segretariati sociali, enti locali ed istituzioni universitarie pubbliche] le quali sono stabilmente destinate all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, di seguito OCC.

Nell'organigramma di un OCC, figurano:

- il referente, persona fisica, dotato di adeguato grado di indipendenza, che dirige e coordina l'attività dell'OCC e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
- i gestori della crisi, persone fisiche, che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Gli organismi di composizione della crisi svolgono la funzione di *ausiliari di giustizia*, nell'accezione di *consulente del debitore, attestatore, ausiliario del giudice, liquidatore*.

• Dove e come si svolgono le procedure?

Le procedure devono essere incardinate, con l'ausilio di un OCC, presso il Tribunale del luogo ove:

- il consumatore ha la residenza;
- l'imprenditore ha la sede dell'impresa.

Il Tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica, della procedura, procederà con decreto di accoglimento o di rigetto della procedura presentata.

L'esdebitazione avrà luogo solo a seguito della corretta ed integrale esecuzione della proposta di piano o di accordo o, con riferimento alla procedura liquidatoria, solo decorso il termine di un quadriennio e dietro presentazione di un apposito ricorso, entro l'anno dalla chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

Nella procedura di accordo, dirimente, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarà il raggiungimento dei consensi pari al 60 [50+1 con il codice] per cento dei crediti e l'assenza di atti in frode compiuti dal debitore nei confronti dei creditori; nella procedura di piano del consumatore, stante l'assenza del voto, dirimente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la valutazione circa la meritevolezza del debitore.